SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 giugno 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **27:**

Ente Ferrovie dello Stato: Obbligazioni: Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6% 1967-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6% 1968-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6% 1969-1989; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7% 1970-1990 a premi; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7% 1971-1986; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7% 1972-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7% 1973-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 10% 1976-1986; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 10% 1977-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 12% 1978-1988, sorteggiate il 20 maggio 1986.

86A3977

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1102**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 70, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto l'insegnamento di «didattica della filosofia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 160

86G0530

DECRETO-LEGGE 4 giugno 1986, n. **232**.

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi del fondo nazionale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e delle eventuali perdite di esercizio degli anni successivi non coperte dai contributi regionali attribuiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali.

Art. 3.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento «Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 6

86G0559

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233.

Norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, nonché disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

Art. 2.

Società controllate, a direzione unica e finanziate

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ne venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una diversa ed autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonchè l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorchè non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.

11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento, alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.

4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Enti di gestione fiduciaria

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ente di gestione fiduciaria, di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sospeso.

Art. 5.

Estensione dei poteri della CONSOB

1. La lettera *g*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituita dalla seguente:

«*g*) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione, negoziazione e gestione di titoli quotati in borsa o di altri valori mobiliari effettuate dai soggetti che, ciascuno secondo il proprio ordinamento, operano in borsa o esercitano attività di intermediazione o sono società fiduciarie ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalle lettere *b*) e *c*). La disposizione della presente lettera *g*) non si applica alle aziende ed agli istituti di credito, nei cui confronti restano fermi i poteri della CONSOB nei limiti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;».

Art. 6.

Natura transitoria delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge recante disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari, nonché provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 7

86G0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **234**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 132, relativo ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 146

86G0541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **235.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di «geografia storica del mondo antico».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 151

86G0542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **236.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento complementare di «tecnica e diagnostica citopatologica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 148

86G0543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **237.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

endocrinologia ostetrica e ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 143

86G0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **238.**

Modificazione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 48 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 291 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, che dà piena esecuzione all'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e di riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1982, in base al quale è ammessa la possibilità di approvare, in via sperimentale, in applicazione dell'art. 465 del citato regolamento di esecuzione del testo unico, parabrezza in vetro a tempera differenziata, da montare sui veicoli a motore, conformi al regolamento ECE-ONU n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982;

Visto il regolamento ECE-ONU n. 43 «Vetri di sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato al citato accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, accettato dall'Italia con adesione notificata al segretariato delle Nazioni Unite il 14 settembre 1981, facente parte integrante del decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuta la necessità di completare le disposizioni del citato regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale nelle parti concernenti i vetri di sicurezza da montare sui veicoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922, è sostituito dal seguente:

«Art. 291. — I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto o indiretto di visibilità del conducente, ad esclusione del parabrezza, debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300.

I vetri stratificati da impiegare come parabrezza, oltre le prove indicate al primo comma, debbono superare altresì le prove indicate all'art. 301.

I vetri temperati che possono essere usati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto e indiretto di visibilità del conducente, ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli, debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298.

Le modalità per l'esecuzione delle prove di cui ai precedenti comma sono fissate dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sugli autoveicoli e filoveicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni del regolamento ECE-ONU n. 43, allegato all'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, al quale è stata data piena ed intera esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1841 del 22 dicembre 1961.

Gli eventuali aggiornamenti del predetto regolamento, apportati nella competente sede internazionale, saranno resi noti mediante circolari ministeriali, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sui motoveicoli, devono, in caso di rottura, permettere al conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza; le modalità per l'accertamento del suddetto requisito sono fissate dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

I vetri stratificati o temperati da utilizzare in posizione che non interessano il campo diretto od indiretto di visibilità del conducente non vanno sottoposti alle prove indicate nell'art. 293.

Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara ed indelebile, e facilmente leggibile quando è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 3

86G0555

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1986.

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1085;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260;

Ritenuta l'opportunità di dettare disposizioni per disciplinare uniformemente l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine «bandiera» si intende il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del

Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno della sede del Governo allorchè il Consiglio dei Ministri è riunito;

c) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico;

e) all'esterno degli edifici giudiziari nel giorno d'inaugurazione dell'anno giudiziario.

3. La bandiera viene esposta permanentemente all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Art. 3.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

Art. 5.

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.

3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Art. 6.

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 7.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso; nè su di essa, nè sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1986

Il Presidente: CRAXI

86A4293

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1986.

Rideterminazione degli enti e degli organismi tenuti alla osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1983, che ha sostituito i precedenti decreti 5 marzo 1979, 20 ottobre 1981 e 7 luglio 1983, con il quale sono stati rideterminati, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/78, gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1984, emanato ai sensi dell'art. 21, secondo e quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — sostitutivi, rispettivamente, dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 468/78 e del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 — con il quale sono stati rideterminati gli organismi e gli enti, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78 e dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che per alcuni organismi ed enti compresi nel predetto decreto 8 agosto 1984 l'adeguamento del sistema della contabilità e dei bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, previsto dal citato art. 25 della legge n. 468/78, non si adatta al particolare tipo di attività da essi svolta, che per taluni avrebbe connotati propri degli organismi operanti nel settore bancario, creditizio o assicurativo;

Ritenuto, inoltre, che per altri organismi ed enti compresi nel menzionato decreto 8 agosto 1984 non sussistono o sono venute meno le condizioni perchè siano assoggettati alle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/78;

Ritenuto, altresì, che per alcuni gruppi di organismi ed enti debba operarsi una migliore individuazione attraverso la modifica delle relative dizioni riportate nel decreto 8 agosto 1984;

Ravvisata la necessità di procedere ad una completa ricognizione, ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di tutti gli organismi e gli enti anche di natura economica tenuti alla osservanza delle disposizioni dell'art. 25 della legge n. 468/78, allo scopo anche di estendere l'obbligo dell'applicazione della predetta normativa a quegli organismi ed enti che si trovano, ora, nelle condizioni per esserne assoggettati;

Ritenuto che per l'individuazione degli organismi e degli enti di natura non economica possa farsi riferimento a quelli le cui entrate finanziarie di competenza, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio, superano l'importo di un miliardo di lire, mentre per l'individuazione degli organismi e degli enti di natura economica che adottano il bilancio di esercizio possa farsi riferimento a quelli il cui ammontare dei ricavi o dei proventi, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio, supera il predetto importo di un miliardo di lire;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1986, con il quale sono state apportate talune modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 8 agosto 1984;

Ravvisata l'opportunità di raccogliere, per motivi di organicità, in un unico decreto, che sostituisce i suindicati precedenti decreti, tutti gli organismi e gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/78;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli organismi e gli enti anche di natura economica, oltre a quelli indicati nel primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 medesimo, sono i seguenti:

Accademia nazionale dei Lincei;

Aereo club d'Italia;

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Associazione italiana della Croce rossa;

Automobile club d'Italia e automobile clubs provinciali e locali;

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

aziende dei mezzi meccanici;

Biblioteca di documentazione pedagogica;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);

Cassa integrativa personale telefonico statale;

Cassa razionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Centro europeo dell'educazione;

Centro sperimentale di cinematografia;

Club alpino italiano;

Collegio universitario di Torino;

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Comitato olimpico nazionale (CONI);

Commissariato anticoccidico di Catania;

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

comunità montane;

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

consorzi e associazioni di comuni e province;

Consorzio canale Milano-Cremona-Po;

Consorzio dell'Adda;

Consorzio dell'Oglio;

Consorzio del porto di Bari;

Consorzio del Ticino;

Consorzio idrovia Padova-Venezia;

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;

Ente autonomo acquedotto pugliese;

Ente autonomo del Flumendosa;

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano»;

Ente autonomo «Esposizione quadriennale d'arte di Roma»;

Ente autonomo «La Biennale di Venezia»;

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Ente nazionale corse al trotto;

Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);

Ente nazionale italiano turismo (ENIT);

Ente nazionale per il cavallo italiano;

Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Ente nazionale risi;

Ente nazionale sementi elette;

Ente ospedaliero policlinico «San Matteo» di Pavia;
Ente ospedaliero «Vincenzo dell'Erba» - Castellana Grotte;
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica «L. da Vinci»;
Ente per le scuole materne della Sardegna;
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Ente teatrale italiano;
Ente zona industriale di Trieste;
enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
enti parchi nazionali;
enti provinciali per il turismo;
enti regionali di sviluppo agricolo;
federazioni sportive nazionali;
Fondazione «Senatore Pascale» - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli;
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;
Gestione governativa ferrovia padana;
Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara;
istituti autonomi case popolari;
istituti fisioterapici ospitalieri Roma;
istituti ortopedici «Rizzoli» Bologna;
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);
istituti sperimentali agrari;
istituti zooprofilattici sperimentali;
Istituto agronomico per l'Oltremare;
Istituto centrale di statistica (ISTAT);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Istituto di biologia della selvaggina;
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino;
Istituto «Giannina Gaslini» - Genova;
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente (ISMEO);
Istituto italo-africano;
Istituto nazionale del dramma antico (INDA);
Istituto nazionale della nutrizione (INN);
Istituto nazionale di alta matematica;
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica;
Istituto nazionale di ottica;
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);
Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI);
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona;
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale);
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;
Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
Istituto postelegrafonici;
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;
Jockey club d'Italia;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Lega navale italiana;
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS);
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile;
osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
Ospedale infantile «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi» - Trieste;
Ospedale maggiore - Milano;
Registro aeronautico italiano (RAI);
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
Società degli Steeple Chases d'Italia;
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli;
stazioni sperimentali per l'industria;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.

Art. 2.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i singoli organismi ed enti facenti parte di categorie genericamente indicate nel precedente articolo (es.: istituti autonomi case popolari, automobile clubs provinciali e locali, ecc.) le cui entrate finanziarie di competenza, risultanti dall'ultimo bilancio, per gli organismi e gli enti non economici, ovvero i ricavi o i proventi, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio, per gli organismi e gli enti di natura economica, non superano l'importo di un miliardo di lire.

Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti di cui alle premesse del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

86A4294

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 maggio 1986.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettere n. 40/CBT. del 7 marzo 1986 e 3.3.3/4 del 10 marzo 1986;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1985, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a*), dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle USL, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1986, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti, presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Nota all'art. 1:

Il D.L. n. 16/1982, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, prevede alla lettera *a*) dell'art. 1 che: «A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo Piano sanitario nazionale, è sospesa:

a) l'erogazione dell'assistenza *sanitaria integrativa prevista* dall'art. 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;

2) (*omissis*);

3) le prestazioni idrotermali;

(*Omissis*).

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni di cui all'alinea precedente previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente.

(*Omissis*)».

Nota all'art. 2:

Il D.L. n. 463/1983, reca «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini». Il testo dell'art. 13 del predetto decreto è il seguente:

«Art. 13. — 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'art. 69, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 13% rispetto a quello previsto per il 1982 dall'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammatoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983, le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 52 della citata legge».

86A4222

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di quaranta enti ecclesiastici della diocesi di Acquapendente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al monte Cimino, ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Acquapendente elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Acquapendente richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Acquapendente estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Acquapendente, mensa vescovile di Acquapendente, con sede in 01021 Acquapendente, via Roma, 85/89/93.

2. Comune di Acquapendente, canonicato arcidiaconale, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

3. Comune di Acquapendente, canonicato Bramante, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

4. Comune di Acquapendente, canonicato Castrense, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

5. Comune di Acquapendente, canonicato Castrense A, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

6. Comune di Acquapendente, canonicato Castrense B, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

7. Comune di Acquapendente, canonicato Castrense III, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

8. Comune di Acquapendente, canonicato S. Martino, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

9. Comune di Acquapendente, canonicato De Sanctis, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

10. Comune di Acquapendente, canonicato penitenziale, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

11. Comune di Acquapendente, canonicato ex penitenziale, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

12. Comune di Acquapendente, canonicato teologale, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

13. Comune di Acquapendente, canonicato arcipretale (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Sepolcro e quale prebenda arcipretale di Acquapendente), con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

14. Comune di Acquapendente, cappellania I S. Pietro Apostolo, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

15. Comune di Acquapendente, cappellania II S. Pietro Apostolo, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

16. Comune di Acquapendente, cappellania I S. Sepolcro, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

17. Comune di Acquapendente, cappellania II S. Sepolcro, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

18. Comune di Acquapendente, cappellania I Spirito Santo e Concezione, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

19. Comune di Acquapendente, cappellania II Spirito Santo e Concezione, con sede in 01021 Acquapendente, piazza del Duomo s.n.c.

20. Comune di Acquapendente, beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Lorenzo e quale beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire e S. Michele Arcangelo), con sede in 01021 Acquapendente, piazza Poggio Graziano, 10.

21. Comune di Acquapendente, beneficio parrocchiale S. Vittoria (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Vittoria), con sede in 01021 Acquapendente, via S. Vittoria, 45.

22. Comune di Acquapendente, prebenda parrocchiale S. Angelo extra Moenia, con sede in 01021 Acquapendente.

23. Comune di Acquapendente, coadiutoria delle parrocchie, con sede in 01021 Acquapendente.

24. Comune di Acquapendente, beneficio parrocchiale Natività di Maria Santissima (noto anche quale prebenda parrocchiale di Trevinano), con sede in 01021 Acquapendente, frazione di Trevinano, via Bourbon del Monte, 33.

25. Comune di Acquapendente, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di Torre Alfina), con sede in 01021 Acquapendente, frazione Torre Alfina, via Cahen, 99.

26. Comune di Canino, beneficio parrocchiale SS. Giovanni e Andrea (noto anche quale parrocchia arcipretura dei SS. Giovanni e Andrea, quale quota curata sotto il titolo dei SS. Giovanni e Andrea, quale canonicato di S. Rocco, quale canonicato Rinaldi, quale beneficio di S. Filippo Neri), con sede in 01011 Canino, piazza Valentini, 15.

27. Comune di Canino, beneficio parrocchiale S. Croce (noto anche quale rettoria parrocchiale di S. Croce e quale parrocchia S. Croce), con sede in 01011 Canino.

28. Comune di Canino, beneficio parrocchiale S. Maria della Neve (noto anche quale parrocchia Nostra Signora della Neve e S. Antonio Abate), con sede in 01011 Canino, via Dante Alighieri, 12.

29. Comune di Canino, beneficio parrocchiale Immacolata Concezione di Maria, con con sede in 01011 Canino, frazione Roggi.

30. Comune di Cellere, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale arcipretura S. Maria Assunta), con sede in 01010 Cellere, via Cavour, 98.

31. Comune di Cellere, beneficio coadiutorale S. Egidio, con sede in 01010 Cellere.

32. Comune di Cellere, beneficio parrocchiale S. Sigismondo, con sede in 01010 Cellere, frazione Pianiano.

33. Comune di Farnese, beneficio parrocchiale SS. Salvatore (noto anche quale parrocchia SS. Salvatore), con sede in 01010 Farnese, via Principe Amedeo, 120;

34. Comune di Ischia di Castro, beneficio parrocchiale S. Ermete Martire (noto anche quale arcipretura S. Ermete Martire), con sede in 01010 Ischia di Castro, via S. Ermete, 7.

35. Comune di Onano, beneficio parrocchiale S. Croce (noto anche quale arcipretura S. Croce), con sede in 01010 Onano, via Monaldesca, 13/15.

36. Comune di Onano, beneficio parrocchiale S. Maria del Fiore (noto anche quale cura S. Maria del Fiore), con sede in 01010 Onano, piazza Umberto I, 2.

37. Comune di Onano, beneficio coadiutorale S. Maria delle Grazie, con sede in 01010 Onano.

38. Comune di Proceno, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista), con sede in 01020 Proceno, frazione Centeno.

39. Comune di Proceno, beneficio parrocchiale SS. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Salvatore), con sede in 01020 Proceno, via Garibaldi, 6.

40. Comune di Proceno, cappellania Madonna della Pace, con sede in 01020 Proceno.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4067

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di cinquanta enti ecclesiastici della diocesi di Montefiascone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Montefiascone elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Montefiascone richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Montefiascone estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Lucia Filippini (noto anche quale parrocchia S. Lucia Filippini e quale prebenda parrocchiale coadiutoria di Celleno), con sede in 01100 Viterbo, frazione Fastello, strada S. Lucia Filippini, 67.
2. Comune di Arlena di Castro, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista (noto anche quale parrocchia S. Giovanni Battista), con sede in 01010 Arlena di Castro, via Antica, 3.
3. Comune di Capodimonte, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 01010 Capodimonte, via Orologio, 36.
4. Comune di Capodimonte, beneficio coadiutoriale della parrocchia di Capodimonte (noto anche quale rettoria di S. Maria Assunta), con sede in 01010 Capodimonte, via Orologio, 36.
5. Comune di Celleno, beneficio parrocchiale S. Donato (noto anche quale arcipretura S. Donato oppure quale prebenda arcipretale di S. Donato e quale prebenda parrocchiale S. Donato), con sede in 01020 Celleno, via Rossini, 6.
6. Comune di Celleno, cappellania I Blanchi (nota anche quale prebenda parrocchiale I Blanchi), con sede in 01020 Celleno, via Rossini, 6.
7. Comune di Celleno, cappellania II Blanchi (nota anche quale prebenda parrocchiale II Blanchi), con sede in 01020 Celleno, via Rossini, 6.
8. Comune di Celleno, cappellania III Bianchi, con sede in 01020 Celleno, via Rossini, 6.
9. Comune di Gradoli, beneficio parrocchiale S. Maria Maddalena (noto anche quale priorato di S. Maria Maddalena), con sede in 01010 Gradoli, via Cavour, 8.
10. Comune di Gradoli, prebenda parrocchiale di S. Vittore, con sede in 01010 Gradoli, via Cavour, 8.
11. Comune di Grotte di Castro, beneficio parrocchiale S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Pietro Apostolo e quale parrocchia di S. Pietro), con sede in 01025 Grotte di Castro, piazza A. Ruspantini, 7.
12. Comune di Grotte di Castro, beneficio parrocchiale S. Maria delle Colonne (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria delle Colonne), con sede in 01025 Grotte di Castro, località S. Maria delle Colonne.
13. Comune di Grotte di Castro, arcipretura S. Giovanni Battista), con sede in 01025 Grotte di Castro, vicolo Limbo, 2/6.
14. Comune di Latera, beneficio parrocchiale S. Clemente (noto anche quale arcipretura S. Clemente), con sede in 01010 Latera, via Luigi Cadorna, 9.
15. Comune di Latera, beneficio coadiutorale dell'economia di Latera, con sede in 01010 Latera.
16. Comune di Latera, beneficio coadiutorale S. Rocco, con sede in 01010 Latera.
17. Comune di Marta, beneficio parrocchiale SS. Marta e Biagio (noto anche quale beneficio prepositurale di Marta e quale parrocchia SS. Maria e Biagio), con sede in 01010 Marta, largo S. Biagio, 7.
18. Comune di Montefiascone, mensa vescovile di Montefiascone, con sede in 01027 Montefiascone, piazza Margherita, 1.
19. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale I, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
20. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale II, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
21. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale III, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
22. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale IV, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
23. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale coadiutorale del SS. Sacrato, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
24. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Penitenziale, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
25. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Pieri, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
26. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Portici, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
27. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Sacrista, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
28. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Teologale, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
29. Comune di Montefiascone, beneficio canonicale Decanale (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita), con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
30. Comune di Montefiascone, arcipretura capitolo Cattedrale, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
31. Comune di Montefiascone, cappellania I, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
32. Comune di Montefiascone, cappellania II, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
33. Comune di Montefiascone, cappellania III, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.
34. Comune di Montefiascone, cappellania IV, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.

35. Comune di Montefiascone, cappellania V, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.

36. Comune di Montefiascone, cappellania VI, con sede in 01027 Montefiascone, piazza S. Margherita s.n.c.

37. Comune di Montefiascone, beneficio parrocchiale S. Flaviano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano), con sede in 01027 Montefiascone, via S. Flaviano, 3.

38. Comune di Montefiascone, beneficio parrocchiale Corpus Domini (noto anche quale prebenda parrocchiale del Corpus Domini), con sede in 01027 Montefiascone, località Le Coste, via Asinello, 156.

39. Comune di Montefiascone, beneficio parrocchiale S. Giuseppe (noto anche quale parrocchia S. Giuseppe), con sede in 01027 Montefiascone, località Le Mosse, via Mosse, 32.

40. Comune di Montefiascone, beneficio parrocchiale S. Maria del Giglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del Giglio e quale parrocchia S. Maria del Giglio), con sede in 01027 Montefiascone, frazione Zepponami, via Cassia, 176.

41. Comune di Piansano, beneficio parrocchiale S. Bernardino da Siena (noto anche quale parrocchia S. Bernardino), con sede in 01010 Piansano, piazza G. Marconi, 1/2.

42. Comune di S. Lorenzo Nuovo, beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire (noto anche quale arcipretura di S. Lorenzo Nuovo), con sede in 01020 S. Lorenzo Nuovo, piazza Europa, 6.

43. Comune di S. Lorenzo Nuovo, beneficio canonicale S. Lorenzo Martire, con sede in 01020 S. Lorenzo Nuovo, piazza Europa, s.n.c.

44. Comune di S. Lorenzo Nuovo, beneficio canonicale SS. Annunziata, con sede in 01020 S. Lorenzo Nuovo, piazza Europa, s.n.c.

45. Comune di Tessennano, beneficio parrocchiale S. Felice Martire, con sede in 01010 Tessennano, piazza Umberto I, 3.

46. Comune di Valentano, beneficio parrocchiale S. Croce in S. Maria della Salute, con sede in 01018 Valentano, piazza Vittoria, 19.

47. Comune di Valentano, beneficio parrocchiale S. Giovanni Apostolo ed Evangelista (noto anche quale arcipretura S. Giovanni Apostolo ed Evangelista e quale parrocchia S. Giovanni Apostolo ed Evangelista), con sede in 01018 Valentano, piazza della Vittoria, 19.

48. Comune di Valentano, beneficio parrocchiale S. Agapito in S. Maria Annunziata, con sede in 01018 Valentano, frazione Villa Fontane, via della Chiesa, 65.

49. Comune di Valentano, beneficio canonicale I e II, con sede in 01018 Valentano.

50. Comune di Valentano, beneficio canonicale III e IV, con sede in 01018 Valentano.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4066

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di cinquantuno enti ecclesiastici della diocesi di Bagnoregio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Bagnoregio elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Bagnoregio richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bagnoregio estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Stefano (noto anche quale parrocchia di Grotte S. Stefano e quale prebenda parrocchiale di Grotte S. Stefano), con sede in 01100 Viterbo, frazione Grotte S. Stefano, piazza Unità, 23.

2. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria del Traforo (noto anche quale parrocchia S. Maria del Traforo), con sede in 01100 Viterbo, frazione Mugugnano, via Sicilia s.n.c.

3. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale parrocchia di Montecalvello e quale prebenda parrocchiale di Montecalvello), con sede in 01100 Viterbo, frazione Montecalvello, via Montecalvello, 90.

4. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo (noto anche quale parrocchia S. Michele Arcangelo, quale arcipretura S. Michele Arcangelo, quale prebenda S. Michele Arcangelo e quale cappellania di S. Michele Arcangelo), con sede in 01100 Viterbo, frazione S. Angelo in Teverina, via della Chiesa, 1.

5. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Paolo Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale arcipretale di Roccalvecce, quale prebenda parrocchiale di S. Paolo, quale prebenda parrocchiale di Roccalvecce, quale prebenda curata di Roccalvecce e quale parrocchia S. Paolo), con sede in 01100 Viterbo, frazione Roccalvecce, piazza Umberto I, 15.

6. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta e quale parrocchia S. Maria Assunta di Vallebona), con sede in 01100 Viterbo, frazione Vallebona.

7. Comune di Bagnoregio, mensa vescovile di Bagnoregio, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

8. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale arcidiaconale S. Donato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

9. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale I Massa S. Donato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

10. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale II Massa S. Donato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

11. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale III Massa S. Donato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

12. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale S. Donato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

13. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale S. Nicola, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

14. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale Penitenziale, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

15. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale Priorato, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

16. Comune di Bagnoregio, beneficio canonicale Teologale, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

17. Comune di Bagnoregio, cappellania S. Banaventura, Rosario e Sebastiano, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

18. Comune di Bagnoregio, cappellania SS. Crocifisso e Sacramento, con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

19. Comune di Bagnoregio, cappellania S. Maria dell'Edera, con sede in 01022 Bagnoregio.

20. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Nicola I (noto anche quale canonicato S. Nicola I, quale prebenda parrocchiale di S. Nicola e quale parrocchia S. Nicola), con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

21. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Nicola II (noto anche quale canonicato S. Nicola II), con sede in 01022 Bagnoregio, piazza Cavour s.n.c.

22. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Maria in S. Francesco (noto anche quale parrocchia S. Maria), con sede in 01022 Bagnoregio, località Ponzano.

23. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Cleto in S. Antonio (noto anche quale parrocchia S. Cleto), con sede in 01022 Bagnoregio, piazza S. Francesco, 2.

24. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Donato (noto anche quale canonicato S. Donato e quale prebenda parrocchiale di S. Donato in Civita), con sede in 01022 Bagnoregio, frazione Civita di Bagnoregio, via della Porta, 5.

25. Comune di Bagnoregio, prebenda curata di Bagnoregio, con sede in 01022 Bagnoregio.

26. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Girolamo (noto anche quale parrocchia S. Girolamo), con sede in 01022 Bagnoregio, frazione Castel Cellesi, piazza Salvo D'Acquisto s.n.c.

27. Comune di Bagnoregio, beneficio parrocchiale S. Donato Vescovo e Martire, con sede in 01022 Bagnoregio, frazione Vetriolo, largo S. Donato, 1.

28. Comune di Bomarzo, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale arcipretura di Bomarzo), con sede in 01020 Bomarzo, via Borghese, 9.

29. Comune di Bomarzo, beneficio parrocchiale SS. Vincenzo e Liberato (noto anche quale arcipretura di Mugnano, quale prebenda parrocchiale di S. Vincenzo in Mugnano e quale parrocchia di Mugnano), con sede in 01020 Bomarzo, frazione di Mugnano, via Regina Margherita, 10.

30. Comune di Bomarzo, cappellania della Misericordia, con sede in 01020 Bomarzo, frazione Mugnano.

31. Comune di Bomarzo, beneficio coadiutorale S. Rocco, con sede in 01020 Bomarzo, frazione Mugnano.

32. Comune di Bomarzo, beneficio coadiutorale S. Pasquale, con sede in 01020 Bomarzo, frazione Mugnano.

33. Comune di Castiglione in Teverina, beneficio parrocchiale SS. Filippo e Giacomo (noto anche quale arcipretura SS. Filippo e Giacomo, quale arcipretura di Castiglione in Teverina e quale prebenda parrocchiale di Castiglione in Teverina), con sede in 01024 Castiglione in Teverina, via Rivellino, 2.

34. Comune di Castiglione in Teverina, beneficio coadiutorale S. Egidio (noto anche quale prebenda S. Egidio), con sede in 01024 Castiglione in Teverina, via Marconi, 7.

35. Comune di Castiglione in Teverina, beneficio canonicale S. Maria (noto anche quale canonicato S. Maria in Paterno), con sede in 01024 Castiglione in Teverina, località Paterno.

36. Comune di Castiglione in Teverina, beneficio parrocchiale S. Silvestro Papa (noto anche quale prebenda priorale S. Silvestro Papa e quale prebenda parrocchiale del priorato di S. Silvestro Papa), con sede in 01024 Castiglione in Teverina, frazione Sermugnano, piazza S. Silvestro s.n.c.

37. Comune di Castiglione in Teverina, beneficio parrocchiale SS. Annunziata (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Annunziata, quale prebenda parrocchiale di Vaiano e quale parrocchia di Vaiano), con sede in 01024 Castiglione in Teverina, frazione Vaiano.

38. Comune di Castiglione in Teverina, cappellania SS. Annunziata, con sede in 01024 Castiglione in Teverina, frazione di Vaiano.

39. Comune di Civitella d'Agliano, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Callisto (noto anche quale priorato di Civitella d'Agliano, quale prebenda parrocchiale di Civitella d'Agliano priorato S. Pietro e quale priorato SS. Pietro e Callisto), con sede in 01020 Civitella d'Agliano, piazza Unità d'Italia, 3.

40. Comune di Civitella d'Agliano, beneficio del Conventino (noto anche quale coadiutoria dell'Appatura o Conventino e quale cappellania del Conventino), con sede in 01020 Civitella d'Agliano.

41. Comune di Civitella d'Agliano, beneficio parrocchiale S. Maria in Civitella d'Agliano, con sede in 01020 Civitella d'Agliano.

42. Comune di Civitella d'Agliano, beneficio parrocchiale S. Michele arcangelo (noto anche quale priorato S. Michele e quale prebenda parrocchiale S. Michele in Teverina), con sede in 01020 Civitella d'Agliano, frazione S. Michele in Teverina, via Bagnoregio, 33/A.

43. Comune di Graffignano, beneficio parrocchiale S. Martino vescovo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Graffignano e quale prebenda parrocchiale di Graffignano), con sede in 01020 Graffignano, piazza Marconi, 14.

44. Comune di Graffignano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, quale prebenda parrocchiale di Sipicciano e quale parrocchia S. Maria Assunta), con sede in 01020 Graffignano, frazione Sipicciano, via S. Bernardino, 38.

45. Comune di Lubriano, beneficio parrocchiale S. Caterina in Silvis (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina), con sede in 01020 Lubriano, località S. Caterina.

46. Comune di Lubriano, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista), con sede in 01020 Lubriano, via Nazionale, 7.

47. Comune di Lubriano, cappellania SS. Rosario, con sede in 01020 Lubriano, via Nazionale, 7.

48. Comune di Vitorchiano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta I (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo I, quale parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo e quale parrocchia di Vitorchiano), con sede in 01030 Vitorchiano, piazza S. Maria s.n.c.

49. Comune di Vitorchiano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta II (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo II), con sede in 01030 Vitorchiano.

50. Comune di Vitorchiano, beneficio parrocchiale SS. Trinità I (noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Trinità I e quale parrocchia SS. Trinità), con sede in 01030 Vitorchiano, via Dante, 18.

51. Comune di Vitorchiano, beneficio parrocchiale SS. Trinità II (noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Trinità II), con sede in 01030 Vitorchiano, via Ugolini, 17.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4068

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di sessantacinque enti ecclesiastici della diocesi di Nepi e Sutri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese e di Sutri e Nepi ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 12 marzo 1986 con il quale il vescovo diocesano di Nepi e Sutri elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Nepi e Sutri richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nepi e Sutri estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Nepi, mensa vescovile della diocesi di Nepi, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

2. Comune di Sutri, mensa vescovile della diocesi di Sutri, con sede in 01015 Sutri, piazza del Duomo.

3. Comune di Bassano Romano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01030 Bassano Romano, via Maria Giustiniani.

4. Comune di Capranica, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, con sede in 01012 Capranica, via XX Settembre.

5. Comune di Capranica, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01012 Capranica, piazza S. Maria.

6. Comune di Castel Sant'Elia, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in 01030 Castel Sant'Elia, via del Santuario.

7. Comune di Monterosi, beneficio parrocchiale della S. Croce, con sede in 01030 Monterosi.

8. Comune di Nepi, beneficio capitolare della Arcipretura, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

9. Comune di Nepi, beneficio capitolare della Cantoria, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

10. Comune di Nepi, beneficio capitolare di De Paolis, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

11. Comune di Nepi, beneficio capitolare di Fonti, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

12. Comune di Nepi, beneficio capitolare residenziale di Grossi Primo, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

13. Comune di Nepi, beneficio capitolare residenziale di Grossi Secondo, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

14. Comune di Nepi, beneficio capitolare della Penitenzieria, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

15. Comune di Nepi, beneficio capitolare di S. Giovanni Evangelista, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

16. Comune di Nepi, beneficio capitolare residenziale di S. Giuseppe, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

17. Comune di Nepi, beneficio capitolare di S. Marcello, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

18. Comune di Nepi, beneficio capitolare di S. Romano, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

19. Comune di Nepi, beneficio capitolare di S. Tolomeo, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

20. Comune di Nepi, beneficio capitolare di Senese, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

21. Comune di Nepi, beneficio capitolare Teologale, con sede in 01036 Nepi, piazza del Duomo.

22. Comune di Nepi, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in S. Tolomeo, con sede in 01036 Nepi.

23. Comune di Nepi, beneficio parrocchiale della S. Croce e di S. Biagio, con sede in 01036 Nepi.

24. Comune di Nepi, beneficio parrocchiale di S. Eleuterio, con sede in 01036 Nepi.

25. Comune di Nepi, beneficio parrocchiale di S. Maria e Anastasia, con sede in 01036 Nepi, via Garibaldi, 47.

26. Comune di Nepi, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 01036 Nepi.

27. Comune di Ronciglione, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in 01037 Ronciglione, viale 4 Novembre, 6.

28. Comune di Ronciglione, beneficio vicariale di S. Maria della Provvidenza, con sede in 01037 Ronciglione.

29. Comune di Ronciglione, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro Apostolo e Caterina Vergine e Martire, con sede in 01037 Ronciglione, via Plebiscito, 7.

30. Comune di Sutri, beneficio capitolare della arcipretura di S. Maria, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

31. Comune di Sutri, beneficio capitolare di S. Alessio, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

32. Comune di Sutri, beneficio capitolare di S. Felice, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

33. Comune di Sutri, beneficio capitolare di S. Giacomo, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

34. Comune di Sutri, beneficio capitolare di S. Giovanni Nepomuceno, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

35. Comune di Sutri, beneficio capitolare S. Vincenzo Ferreri, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

36. Comune di Sutri, beneficio capitolare Curato, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

37. Comune di Sutri, beneficio capitolare mansionariale del S. Cuore, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

38. Comune di Sutri, beneficio capitolare mansionariale di S. Lorenzo, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

39. Comune di Sutri, beneficio capitolare penitenzieria, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

40. Comune di Sutri, beneficio capitolare della prepositura di S. Liberato, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

41. Comune di Sutri, beneficio capitolare teologale di S. Girolamo, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo.

42. Comune di Sutri, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01015 Sutri, piazza Duomo, 1.

43. Comune di Sutri, beneficio parrocchiale di S. Silvestro Papa, con sede in 01015 Sutri, vicolo S. Silvestro, 2.

PROVINCIA DI ROMA

44. Comune di Anguillara Sabazia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 00061 Anguillara Sabazia.

45. Comune di Bracciano, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 00062 Bracciano, frazione di Pisciarelli.

46. Comune di Bracciano, beneficio parrocchiale di S. Stefano Martire, con sede in 00062 Bracciano.

47. Comune di Campagnano di Roma, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 00063 Campagnano di Roma.

48. Comune di Canale Monterano, beneficio cappellania di S. Bonaventura, con sede in 00060 Canale Monterano.

49. Comune di Canale Monterano, beneficio parrocchiale di S. Egidio Abate, con sede in 00060 Canale Monterano, frazione di Montevirginio.

50. Comune di Canale Monterano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 00060 Canale Monterano.

51. Comune di Capena, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 00060 Capena.

52. Comune di Civitella San Paolo, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, con sede in 00060 Civitella San Paolo.

53. Comune di Fiano Romano, beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire, con sede in 00065 Fiano Romano, via Cavour.

54. Comune di Filacciano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 00060 Filacciano.

55. Comune di Formello, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 00060 Formello.

56. Comune di Magliano Romano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Batttista, con sede in 00060 Magliano Romano.

57. Comune di Manziana, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 00066 Manziana.

58. Comune di Manziana, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, con sede in 00066 Manziana, frazione di Quadroni.

59. Comune di Mazzano Romano, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 00060 Mazzano Romano.

60. Comune di Morlupo, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 00067 Morlupo.

61. Comune di Nazzano, beneficio parrocchiale di S. Maria della Consolazione, con sede in Nazzano.

62. Comune di Sacrofano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 00060 Sacrofano.

63. Comune di Sacrofano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 00060 Sacrofano, località Camuccini.

64. Comune di Torrita Tiberina, beneficio parrocchiale di S. Tommaso Apostolo, con sede in 00060 Torrita Tiberina.

65. Comune di Trevignano Romano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 00069 Trevignano Romano.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4065

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di ottantatre enti ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese e di Sutri e Nepi ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 12 marzo 1986 con il quale il vescovo diocesano di Civita Castellana, Orte e Gallese elenca i benefici capitolari, parrocchiali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Civita Castellana, Orte e Gallese richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Civita Castellana, mensa vescovile della diocesi di Civita Castellana con sede in 01033 Civita Castellana, piazza Duomo, 4.

2. Comune di Orte, mensa vescovile della diocesi di Orte, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

3. Comune di Bassano in Teverina, beneficio parrocchiale della prima prebenda curata S. Maria dei Lumi, con sede in 01030 Bassano in Teverina.

4. Comune di Bassano in Teverina, beneficio parrocchiale della seconda prebenda curata S. Maria dei Lumi, con sede in 01030 Bassano in Teverina.

5. Comune di Calcata, beneficio parrocchiale del SS. Nome di Gesù, con sede in 01030 Calcata.

6. Comune di Caprarola, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 01032 Caprarola.

7. Comune di Caprarola, beneficio capitolare della Collegiata, con sede in 01032 Caprarola.

8. Comune di Carbognano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 01030 Carbognano.

9. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare della Arcipretura, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

10. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Andosilla, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

11. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Gozzadini - Pepe, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

12. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Papaleoni - Buccioli, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

13. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Primo degli Otto, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

14. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Secondo degli Otto, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

15. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Terzo degli Otto, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

16. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Quarto degli Otto, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

17. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Quinto degli Otto, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

18. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare del Penitenziere, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

19. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare di Spadoni, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

20. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare Teologale, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

21. Comune di Civita Castellana, beneficio corale Fanti-Bassi, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

22. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare della cappellania prima del Rifugio, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

23. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare della cappellania seconda del Rifugio, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

24. Comune di Civita Castellana, beneficio capitolare mansionariale di Moriconi, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza del Duomo.

25. Comune di Civita Castellana, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Decollato in S. Benedetto Abbate, con sede in 01033 Civita Castellana, via V. Ferretti.

26. Comune di Civita Castellana, beneficio parrocchiale di S. Gregorio Magno, con sede in 01033 Civita Castellana, piazza S. Gregorio Magno.

27. Comune di Civita Castellana, beneficio parrocchiale di S. Leonardo, con sede in 01033 Civita Castellana, frazione di Borghetto.

28. Comune di Civita Castellana, beneficio prebenda curata di S. Maria Maggiore, con sede in 01033 Civita Castellana, via Roma, 1.

29. Comune di Corchiano, beneficio parrocchiale della Beata Vergine Maria del Rosario, con sede in 01030 Corchiano, via V. Emanuele III.

30. Comune di Fabrica di Roma, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Silvestro Papa, con sede in 01034 Fabrica di Roma.

31. Comune di Faleria, beneficio parrocchiale di S. Giuliano Martire, con sede in 01030 Faleria.

32. Comune di Gallese, beneficio capitolare dell'arcidiacono, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

33. Comune di Gallese, beneficio capitolare dell'arcipretura, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

34. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Jacobelli, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

35. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Primo di Prima Erezione, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

36. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Secondo di Prima Erezione, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

37. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Terzo di Prima Erezione, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

38. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Quinto di Prima Erezione, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

39. Comune di Gallese, beneficio capitolare di Sesto di Prima Erezione, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

40. Comune di Gallese, beneficio capitolare del Penitenziere, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

41. Comune di Gallese, beneficio capitolare del SS. Rosario, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

42. Comune di Gallese, beneficio capitolare teologale, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

43. Comune di Gallese, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01035 Gallese, piazza del Duomo.

44. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Andrea Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

45. Comune di Orte, beneficio capitolare S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

46. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Filippo, con sede in 01028 Orte, via Roscio.

47. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Giacomo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

48. Comune di Orte, beneficio capitolare curato di S. Giovanni Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

49. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Mattia Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

50. Comune di Orte, beneficio capitolare penitenziere di S. Simone, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

51. Comune di Orte, beneficio capitolare priorale di S. Taddeo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

52. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Paolo Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

53. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Pietro Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

54. Comune di Orte, beneficio capitolare di S. Tommaso Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

55. Comune di Orte, beneficio capitolare teologale di S. Matteo Apostolo, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

56. Comune di Orte, beneficio capitolare mansionariale della Prima Cappellania dei Deci, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

57. Comune di Orte, beneficio capitolare mansionariale della Seconda Cappellania dei Dei, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

58. Comune di Orte, beneficio capitolare della Cappellania Prima del SS. Sacramento, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

59. Comune di Orte, beneficio capitolare della Cappellania Seconda del SS. Sacramento, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

60. Comune di Orte, beneficio capitolare minore di Bonanni Sanarotti, con sede in 01028 Orte, via Giulio Roscio.

61. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 01028 Orte, località S. Lorenzo Martire.

62. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01028 Orte, piazza della Libertà.

63. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto, con sede in 01028 Orte, località Bagnolo.

64. Comune di Orte, beneficio parrocchiale dei Santi Giuseppe e Marco, con sede in 01029 Orte stazione, via A. De Gasperi.

65. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 01028 Orte, località S. Michele in Bagno.

66. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 01028 Orte.

67. Comune di Orte, beneficio parrocchiale di S. Silvestro Papa, con sede in 01028 Orte, piazza del Popolo, 14.

68. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Apostolo nella chiesa di S. Nicola da Bari, con sede in 01038 Soriano nel Cimino.

69. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01038 Soriano nel Cimino, località Santarello.

70. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 01038 Soriano nel Cimino, frazione di Chia.

71. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Maria in S. Eutizio, con sede in 01038 Soriano nel Cimino, via della Rocca.

72. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Paolo Apostolo nella chiesa di S. Nicola da Bari, con sede in 01038 Soriano nel Cimino, piazza del Duomo.

73. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Paolo della Croce, con sede in 01038 Soriano nel Cimino, frazione di S. Eutizio Martire.

74. Comune di Soriano nel Cimino, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo nella chiesa della SS. Trinità, con sede in 01038 Soriano nel Cimino.

75. Comune di Vallerano, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in 01030 Vallerano.

76. Comune di Vallerano, beneficio parrocchiale di S. Vittore Martire, con sede in 01030 Vallerano.

77. Comune di Vasanello, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 01030 Vasanello, piazza Vittorio Veneto.

78. Comune di Vasanello, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in 01030 Vasanello.

79. Comune di Vignanello, beneficio parrocchiale di S. Maria della Presentazione, con sede in 01039 Vignanello, via G. Matteotti.

80. Comune di Vignanello, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano Martire, con sede in 01039 Vignanello, via della Mola, 5.

PROVINCIA DI ROMA

81. Comune di Ponzano Romano, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 00060 Ponzano Romano, piazza V. Emanuele I.

82. Comune di Rignano Flaminio, beneficio parrocchiale dei Santi Vincenzo e Anastasio, con sede in 00068 Rignano Flaminio.

83. Comune di Sant'Oreste, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 00060 Sant'Oreste.

PROVINCIA DI TERNI

84. Comune di Narni, beneficio parrocchiale di S. Liberato, con sede in 05035 Narni, frazione di S. Liberato.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4069

DECRETO 19 maggio 1986.

Estinzione di ottantotto enti ecclesiastici della diocesi di Viterbo e Tuscania e Abbazia di San Martino al monte Cimino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al monte Cimino ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Viterbo e Tuscania e Abbate di San Martino al monte Cimino elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Viterbo e Tuscania e Abbate di San Martino al monte Cimino richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Viterbo e Tuscania e Abbazia di San Martino al monte Cimino estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI VITERBO

1. Comune di Viterbo, mensa vescovile della diocesi di Viterbo (noto anche quale curia vescovile di Viterbo), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo, 6.

2. Comune di Viterbo, prebenda arcipretale Beata Vergine in S. Lorenzo (noto anche quale prebenda arcipretale Beata Vergine e S. Lorenzo), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

3. Comune di Viterbo, beneficio canonicale SS. Argeo e Narciso, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

4. Comune di Viterbo, beneficio canonicale teologale S. Bernardino, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

5. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Biagio, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

6. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Candida, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

7. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Lucia, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

8. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Giovanni Battista, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

9. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Protogenio, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

10. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Tranquillino, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

11. Comune di Viterbo, beneficio canonicale SS. Valentino e Ilario, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

12. Comune di Viterbo, beneficio canonicale S. Stefano, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

13. Comune di Viterbo, beneficio arcidiaconale SS. Pietro e Paolo (noto anche quale prebenda arcidiaconale SS. Pietro e Paolo), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

14. Comune di Viterbo, beneficio corale S. Carlo, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

15. Comune di Viterbo, beneficio corale S. Giovanni Ev. e SS. Crocifisso, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

16. Comune di Viterbo, beneficio corale SS. Giacomo e Cristoforo, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

17. Comune di Viterbo, beneficio corale S. Girolamo, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

18. Comune di Viterbo, beneficio corale SS. Pietro e Paolo, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

19. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire (noto anche quale parrocchia S. Lorenzo), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Lorenzo s.n.c.

20. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo (noto anche quale parrocchia S. Andrea Apostolo), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Andrea, 1.

21. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Angelo in Spatha (noto anche quale parrocchia di S. Angelo), con sede in 01100 Viterbo, via Saffi, 31.

22. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Cuore di Gesù, con sede in 01100 Viterbo, viale Bruno Buozzi, 37.

23. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale SS. Faustino e Giovita (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Faustino e Giovita o parrocchia S. Faustino), con sede in 01100 Viterbo, via Signorelli, 5.

24. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale SS. Giacomo e Martino, con sede in 01100 Viterbo, via Saffi, 144.

25. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Giovanni Ev. (noto anche quale beneficio parrocchia S. Giovanni in Zoccoli), con sede in 01100 Viterbo, piazza Dante Alighieri, 4.

26. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Leonardo, con sede in 01100 Viterbo, via della Bontà, 75.

27. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Lucia in S. Francesco, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Francesco s.n.c.

28. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Marco Ev., con sede in 01100 Viterbo, via S. Rosa, 8.

29. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale SS. Valentino e Ilario, con sede in 01100 Viterbo, via Bonaventura Tecchi, 9.

30. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria del Paradiso, con sede in 01100 Viterbo, via Paradiso, 22.

31. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria dell'Edera, con sede in 01100 Viterbo, via Zara, 5.

32. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria in Poggio (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria della Crocetta), con sede in 01100 Viterbo, piazza della Crocetta, 4.

33. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria della Verità, con sede in 01100 Viterbo, via Monte Asolone, 1.

34. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria Nuova, con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Maria Nuova s.n.c.

35. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Pellegrino (noto anche quale parrocchia S. Pellegrino), con sede in 01100 Viterbo, via S. Pellegrino, 49.

36. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Sisto (noto anche quale prebenda arcipretale S. Sisto), con sede in 01100 Viterbo, piazza S. Sisto, 7.

37. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Leonardo Murialdo, con sede in 01100 Viterbo, via S. Leonardo Murialdo, 51.

38. Comune di Viterbo, vicaria autonoma S. Giuseppe, con sede in 01100 Viterbo, località Acquarossa.

39. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Caterina, con sede in 01100 Viterbo, località Castel d'Asso.

40. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista (noto anche quale parrocchia S. Giovanni Battista), con sede in 01100 Viterbo, frazione Bagnaia, piazza XX Settembre, 22.

41. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario, con sede in 01100 Viterbo, frazione Bagnaia, piazza di Dentro s.n.c.

42. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria della Quercia, con sede in 01100 Viterbo, frazione La Quercia, via Maestro Danese, 13.

43. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria delle Farine (noto anche quale parrocchia S. Maria delle Farine), con sede in 01100 Viterbo, località Le Farine, strada Cassia Sud km 78.

44. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Giuseppe Lavoratore, con sede in 01100 Viterbo, località Monterazzano.

45. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario, con sede in 01100 Viterbo, frazione Tobia, strada Tobia, 51.

46. Comune di Viterbo, beneficio parrocchiale S. Martino Vescovo, con sede in 01100 Viterbo, frazione S. Martino al Cimino, piazza dell'Oratorio, 2.

47. Comune di Barbarano Romano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta e quale beneficio arcipretale S. Maria Assunta), con sede in 01010 Barbarano Romano, piazza Cavour, 3-4.

48. Comune di Blera, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale arcipretura S. Maria Assunta), con sede in 01010 Blera, via dei Pozzi, 105.

49. Comune di Blera, beneficio parrocchiale S. Leonardo (noto anche quale parrocchia S. Leonardo), con sede in 01010 Blera, frazione Civitella Cesi.

50. Comune di Blera, cappellania S. Isidoro, con sede in 01010 Blera, frazione Civitella Cesi.

51. Comune di Canepina, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale beneficio arcipretale S. Maria Assunta), con sede in 01030 Canepina, via Porta Piagge, 5.

52. Comune di Canepina, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda S. Michele Arcangelo), con sede in 01030 Canepina, piazza Marconi s.n.c.

53. Comune di Canepina, canonicato del SS. Crocefisso, con sede in 01030 Canepina, piazza Marconi s.n.c.

54. Comune di Canepina, prebenda parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 01030 Canepina, via Porta Piagge, 5.

55. Comune di Oriolo Romano, beneficio parrocchiale S. Giorgio Martire (noto anche quale arcipretura S. Giorgio Martire), con sede in 01010 Oriolo Romano, piazza Claudia, 1.

56. Comune di Tuscania, mensa vescovile di Tuscania, con sede in 01017 Tuscania, via Belvedere, 4.

57. Comune di Tuscania, beneficio canonicale Arcipretale, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

58. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte I, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

59. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte II, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

60. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte III, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

61. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte IV, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

62. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte V, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

63. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte VIII, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

64. Comune di Tuscania, beneficio canonicale parte X, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

65. Comune di Tuscania, beneficio canonicale Penitenziere, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

66. Comune di Tuscania, beneficio canonicale Primiceriale (noto anche quale prebenda Primiceriale), con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

67. Comune di Tuscania, beneficio canonicale Teologale, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

68. Comune di Tuscania, beneficio corale delle Cerimonie, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

69. Comune di Tuscania, beneficio corale S. Lucia, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

70. Comune di Tuscania, beneficio corale SS. Rosario, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

71. Comune di Tuscania, beneficio corale SS. Sacramento, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

72. Comune di Tuscania, beneficio corale servitorio I, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

73. Comune di Tuscania, beneficio corale servitorio II, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

74. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale S. Giacomo (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giacomo), con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

75. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale S. Giovanni Decollato (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Decollato), con sede in 01017 Tuscania, via della Salute, 5.

76. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore in S. Lorenzo (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Lorenzo oppure prebenda parrocchiale S. Lorenzo oppure Cura di S. Lorenzo), con sede in 01017 Tuscania, piazza Basile, 1.

77. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale SS. Marco e Silvestro (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Marco e Silvestro e quale Cura di S. Marco), con sede in 01017 Tuscania, via XX Settembre, 45.

78. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale S. Cuore di Gesù, con sede in 01017 Tuscania, via Umberto Giordano, 34.

79. Comune di Tuscania, prebenda parrocchiale dei S. Martiri, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

80. Comune di Tuscania, beneficio parrocchiale del S. Rosario, con sede in 01017 Tuscania, piazza Astianini s.n.c.

81. Comune di Vejano, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale arcipretura S. Maria Assunta), con sede in 01010 Vejano, largo S. D'Acquisto, 2.

82. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale S. Andrea Apostolo (noto anche quale arcipretura S. Andrea apostolo oppure quale parrocchia S. Andrea apostolo e quale Cura di S. Andrea apostolo), con sede in 01019 Vetralla, via Andrea Scriattoli, 19.

83. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale SS. Filippo e Giacomo (noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Filippo e Giacomo e quale parrocchia SS. Filippo e Giacomo), con sede in 01019 Vetralla, piazza Guglielmo Marconi, 31.

84. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale S. Giovanni evangelista in S. Francesco (noto anche quale parrocchia S. Francesco oppure quale parrocchia S. Giovanni evangelista e quale Curia di S. Giovanni evangelista), con sede in 01019 Vetralla, largo S. Francesco s.n.c.

85. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale S. Antonio da Padova (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Antonio da Padova e quale parrocchia S. Antonio da Padova), con sede in 01019 Vetralla, frazione Tre Croci, via Europa, 14.

86. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale S. Maria del Soccorso (noto anche quale parrocchia S. Maria del Soccorso), con sede in 01019 Vetralla, frazione Cura di Vetralla, via S. Angelo, 2.

87. Comune di Vetralla, beneficio parrocchiale Cristo Re, con sede in 01019 Vetralla, frazione La Botte, via Minzoni s.n.c.

88. Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 01010 Villa S. Giovanni in Tuscia, piazza Maggiore, 3.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4064

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1986.

Autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per i contratti di assicurazione sulla vita, stipulati dai dipendenti della S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 25 novembre 1985 della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze stipulate dai propri dipendenti;

Vista la nota in data 19 marzo 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La S.p.a. Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad utilizzare i tassi premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai propri dipendenti, semprechè i contratti emessi soddisfino le condizioni di seguito elencate:

in caso di cessazione dal servizio, prima del compimento del sessantesimo anno di età per impiegati non dirigenti o del sessantacinquesimo anno di età per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cessera dal servizio per quiescenza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

il valore di riscatto che sara concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A3874

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 maggio 1986.

Approvazione dello schema tipo di convenzione tra regioni e università che gestiscono direttamente policlinici universitari e/o strutture assistenziali afferenti a istituti o dipartimenti universitari.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 2, n. 1), della stessa legge che prevede che le regioni e le Università, al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, stipulano convenzioni per disciplinare i relativi rapporti anche sotto l'aspetto finanziario per quanto concerne l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

Visto l'art. 39, comma 6, n. 1), della legge stessa che prevede che anche le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura gestiti direttamente dell'Università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrano, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali e che i relativi rapporti tra regione e Università vanno disciplinati con convenzione;

Visto l'art. 39, ultimo comma, della stessa legge che dispone che le convenzioni previste nel predetto articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e il Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1982 di approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e Università e tra Università e unità sanitarie locali, per quanto concerne l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina che non hanno cliniche ed istituti gestiti direttamente;

Ritenuto che per la completa attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della stessa legge è necessario procedere all'approvazione di un distinto schema tipo di convenzione tra regione e Università che disciplini i particolari aspetti relativi all'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina che hanno cliniche ed istituti di ricovero e cura gestiti direttamente, fermo restando il loro autonomo ordinamento;

Sentite le regioni;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato schema tipo di convenzione da stipulare tra regioni e Università ai sensi del comma 6, n. 1), del citato art. 39.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le Università che gestiscono direttamente cliniche ed istituti di ricovero e cura provvedono a stipulare nuove convenzioni conformi allo schema tipo allegato.

Art. 2.

1. In caso di mancato accordo tra regioni e Università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alle istituzioni di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico della regione, si applica la procedura di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro della sanità
DEGAN

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ED UNIVERSITA CHE GESTISCONO DIRETTAMENTE POLICLINICI UNIVERSITARI E/O STRUTTURE ASSISTENZIALI AFFERENTI A ISTITUTI O DIPARTIMENTI UNIVERSITARI.

PREMESSA

In conformità al disposto dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali la regione ....
e l'Università di .... rappresentata rispettivamente da ....
giusta delibera del .... in data .... n. ...., e da ....
giusta delibera del .... in data .... n. .... in ordine all'assistenza erogata dai policlinici universitari e/o da strutture assistenziali presso istituti e/o dipartimenti universitari con funzioni di ricovero e cura gestiti direttamente dall'Università ....;
che negli articoli del presente schema-tipo sono da ritenersi tutti compresi nella dizione policlinici;
Visto lo schema tipo di convenzione approvato con decreto interministeriale ....;
Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Convenzioni e programmazione sanitaria

1. Fermo restando l'ordinamento autonomo dell'Università e fatte salve le particolari disposizioni previste nei successivi articoli per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, alle convenzioni da stipulare tra regione e Università che gestiscono direttamente policlinici si applicano i principi fissati nell'art. 1 dello schema tipo di convenzione tra regione e Università, approvato con decreto interministeriale 9 novembre 1982. In particolare per quanto riguarda:

a) il ruolo dell'Università nella programmazione e realizzazione dei progetti obiettivo e della ricerca sanitaria finalizzata;
b) il ruolo della regione nella programmazione degli accessi alle scuole relative al settore sanitario, nel quadro del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e nella determinazione degli eventuali posti aggiuntivi di cui al comma 5 dello stesso art. 2.

2. L'Università, attraverso le facoltà di medicina, partecipa alla programmazione sanitaria regionale per coordinare l'attività assistenziale che i policlinici devono svolgere in connessione con le esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 2.

Concorso nel settore assistenziale dei policlinici

1. Il policlinico .... svolge funzioni assistenziali nell'ambito delle attività istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di .... denominata ....
Esso è dotato di complessivi n............ posti letto distribuiti in relazione alle singole unità (divisioni o sezioni) di ricovero e cura, come da allegato *A*, di servizi o settori speciali di diagnosi e cura, come da allegato *B*, e di strutture per i servizi amministrativi e generali e per le funzioni igienico-organizzative, utilizzate per le funzioni assistenziali nell'ambito dell'attività istituzionale del policlinico, come da allegato *C*.
Il policlinico costituisce nel suo insieme struttura multizonale.

2. Le unità operative di salute mentale, ivi comprese quelle con degenza del policlinico, rientrano tra le strutture indicate nell'ultimo comma dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Gli elenchi di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono automaticamente aggiornati e comunicati alla regione qualora l'Università, nell'ambito delle strutture messe a disposizione del servizio sanitario nazionale, disponga variazioni e modifiche, nell'interesse dell'attività didattica e di ricerca e compatibilmente con il livello qualitativo dell'assistenza assicurato dalla presente convenzione, che non comportino nuovi oneri a carico dell'assistenza in relazione al piano finanziario di cui all'art. 12 della presente convenzione.

4. Ove, invece, dette variazioni o modifiche comportino l'istituzione di nuove divisioni, sezioni, servizi speciali o settori con onere a carico dell'assistenza, l'aggiornamento degli allegati stessi avverrà d'intesa con la regione ai sensi del comma 6, punto 2), dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Strutture e unità operative delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici integrativi

1. Le Università che gestiscono direttamente policlinici possono, su richiesta dei rispettivi consigli di facoltà di medicina, utilizzare strutture e unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere delle unità sanitarie locali ai fini della didattica integrativa di quella universitaria.

2. Le predette strutture sono indicate nell'allegato *D*.

3. La individuazione delle strutture viene effettuata sulla base delle indicazioni della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base alla determinazione dei requisiti di idoneità contenuti nel relativo decreto interministeriale del 9 novembre 1982.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, la facoltà di medicina può avvalersi dell'apporto all'insegnamento del personale laureato delle strutture indicate nell'allegato *D* con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto interministeriale del 9 novembre 1982 relativo allo schema-tipo di convenzione tra regione e Università.

Art. 4.

Dipartimenti

1. La regione e l'Università concordano che nell'ambito della sperimentazione dipartimentale prevista dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno prese in considerazione, oltre alle attività didattiche e scientifiche, le esigenze di coordinamento assistenziale per un funzionamento delle strutture che deve essere adeguato anche alle esigenze della sanità pubblica, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra regione e Università, forme di collaborazione per le complessive finalità assistenziali, di ricerca e di didattica.

Art. 5.

Personale universitario

1. La corrispondenza del personale universitario al personale delle unità sanitarie locali è stabilita in conformità a quanto previsto nell'allegato *D* del decreto interministeriale 9 novembre 1982.

2. Il personale universitario docente che presta servizio nel policlinico è elencato nominativamente con l'indicazione della relativa qualifica e funzione e della unità di ricovero e cura (divisione o sezione o servizio o settore speciale) presso il quale è addetto, nell'allegato *E*.

3. Il personale universitario non docente che presta servizio nel policlinico ivi compreso il personale di assistenza religiosa è elencato nominativamente con l'indicazione della relativa funzione, qualifica e profilo professionale, nonché del servizio, settore o struttura presso il quale è addetto, nell'allegato *F*.

4. Gli elenchi di cui agli allegati *E* ed *F* sono aggiornati automaticamente per effetto di nuove nomine di personale universitario, o a seguito di cessazione o di trasferimento di sede del personale stesso e comunicati alla regione.

Art. 6.

Utilizzazione di personale non universitario

1. Per ottemperare alle esigenze assistenziali delle strutture ed unità operative del policlinico in cui la dotazione organica di personale non medico è insufficiente, può essere utilizzato, in attesa del relativo completamento, personale appartenente ai ruoli nominativi regionali sanitario e tecnico previa opportuna intesa fra regione e Università, anche in ordine alle relative modalità di utilizzo.

Art. 7.

Diritti e doveri del personale che svolge attività assistenziale

1. I diritti e doveri che, per la parte assistenziale, il personale universitario medico assume sono quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale; sono comunque fatte salve le norme relative allo stato giuridico proprio del personale universitario ai sensi del disposto dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'Università garantisce, alla regione, previe opportune intese sulle concrete modalità di attuazione, che il personale medico universitario, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore pari a quello delle corrispondenti unità operative dipendenti dalle unità sanitarie locali calcolato sul presupposto di un organico di personale medico a tempo definito.

3. L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito. La opzione tra il tempo pieno e il tempo definito va esercitata con le modalità previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. L'Università, anche in relazione alle intese raggiunte con la presente convenzione, dovrà predisporre adeguate strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale ai medici universitari in attuazione del disposto dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. Il trattamento economico del personale universitario addetto all'assistenza, di cui agli allegati *E* ed *F* è regolato dalla normativa in materia, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, in quanto applicabili.

6. Alla corresponsione della indennità necessaria ad assicurare l'equiparazione del trattamento economico complessivo del personale universitario incluso negli allegati *E* ed *F* a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, provvede l'Università con i finanziamenti regionali di cui all'art. 12 della presente convenzione.

Art. 8.

Direzione sanitaria

1. Nelle Università statali la responsabilità della direzione sanitaria del policlinico è affidata ad un professore di ruolo della relativa facoltà di medicina, nominato dal rettore nell'ambito di cinque nominativi proposti dal relativo consiglio di facoltà.

2. Nelle Università non statali la direzione sanitaria è affidata ad un docente della facoltà di medicina nominato dal rettore.

3. Le funzioni di consulenza tecnica sugli argomenti di cui all'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esercitate dal consiglio di facoltà.

Art. 9.

Attività didattica, di ricerca e di assistenza

1. Per l'ammissione o la dimissione dei malati si applica la normativa vigente.

2. Nel policlinico deve essere previsto un sistema di accettazione centralizzata, nonché un servizio di emergenza e di pronto soccorso. Il sistema degli accessi e delle dimissioni deve soddisfare sia le esigenze delle patologie di base, necessarie per la didattica del corso di laurea, sia le esigenze delle patologie specializzate e di alta specializzazione, necessarie prevalentemente per la ricerca e la didattica nelle scuole di specializzazione, secondo modalità di applicazione da concordare tra regione e Università tenuto conto della specificità delle strutture convenzionate.

3. L'attività didattica, assistenziale e di ricerca clinica deve essere svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove necessario, con il consenso suo o di chi ne esercita la potestà.

4. L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, deve essere svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la potestà.

Art. 10.

Attività assistenziali disciplinate da particolari normative aventi carattere economico

1. La regione e l'Università convengono che nelle strutture ed unità operative del policlinico rientrano anche le attività ambulatoriali, quelle di dimissione protetta e quelle di degenza diurna.

2. L'attività ambulatoriale e quella comunque assistenziale prestata dal personale sanitario universitario è regolata dagli stessi particolari istituti normativi di carattere economico previsti per la medesima attività svolta nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori dipendenti dalle unità sanitarie locali.

3. L'eventuale quota attribuita alla unità sanitaria locale s'intende attribuita all'Università per le stesse finalità.

4. I relativi proventi sono riscossi dall'Università sulla base dell'apposito tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e per gli ambulatori e laboratori delle unità sanitarie locali; di tali introiti dovrà essere tenuta separata registrazione ai fini dei conguagli previsti dall'art. 12.

5. Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, sono corrisposti dall'Università in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale.

Art. 11.

Attività per conto terzi

1. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla legislazione universitaria e non rientranti tra quelle contemplate nell'art. 10, svolte nell'ambito delle strutture universitarie, debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente convenzione.

2. I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione universitaria sulla base del regolamento previsto dall'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

Piano finanziario

1. Entro il termine fissato per i bilanci di previsione delle unità sanitarie locali, l'Università predispone ogni anno il piano finanziario per la copertura degli oneri delle attività assistenziali dei policlinici, con riferimento alle seguenti voci:

a) l'intero costo del personale universitario di cui all'art. 5, allegati *E* ed *F*, entro la concorrenza dell'organico tipo, sulla base degli standards indicati dal Piano sanitario nazionale, in relazione agli impegni assistenziali assicurati ai sensi dell'art. 7. In mancanza l'organico tipo è stabilito d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero della sanità sentite le regioni e le Università interessate. Resta in ogni caso escluso dal finanziamento il costo del personale utilizzato ai sensi dell'art. 6;

b) assistenza e mantenimento dei pazienti ricoverati;

c) svolgimento dell'attività ambulatoriale, di ospedalizzazione a ciclo diurno e di assistenza alle persone in dimissione protetta;

d) acquisto, ammodernamento e rinnovo tecnologico delle attrezzature e degli impianti connessi, tenuto conto del particolare impiego di essi nonché della specificità delle prestazioni a livello universitario. Il finanziamento sarà riconosciuto in misura non inferiore a quella determinata per corrispondenti strutture ospedaliere, ed in assenza di determinazione, in misura pari al 4% del finanziamento complessivo;

e) arredamento e manutenzione ordinaria degli ambienti destinati all'assistenza e al personale ad essa adibito;

f) quota parte delle spese generali sostenute dall'Università in proporzione all'incidenza delle strutture assistenziali rispetto alle restanti strutture non di tipo assistenziale.

2. Il piano finanziario deve essere accompagnato da una motivata analisi dei costi diretti e indiretti e da ogni altro elemento informativo utile. L'Università, in relazione a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo deve fornire le indicazioni in ordine alle predette presunte entrate.

3. Il fabbisogno di investimenti in conto capitale concernente le strutture assistenziali dei policlinici sarà considerato all'interno dei piani regionali triennali di investimento, suddiviso tra esigenze di mantenimento, di innovazione e di trasformazione ai sensi dell'art. 25 della legge 29 dicembre 1983, n. 730, e di altre successive disposizioni legislative previste in materia sulla base dei criteri generali previsti per le altre strutture ospedaliere.

4. Deroghe particolari per ampliamenti di strutture assistenziali universitarie nelle regioni con dotazione di posti letto eccedenti lo standard nazionale in relazione a specifiche esigenze legate alla didattica e alla ricerca, segnalate dall'amministrazione universitaria, possono essere accordate dal Ministero della sanità con proprio decreto, a richiesta della regione interessata, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

5. Il finanziamento come sopra determinato è suscettibile di aggiornamento in corso d'anno di intesa tra regione e Università in rapporto a variazione di costo dei fattori considerati, sempre che tali variazioni abbiano comportato un incremento del fondo sanitario nazionale.

6. Gli introiti delle attività assistenziali rese a pagamento di cui all'art. 10, al netto dei compensi previsti nell'ultimo comma dello stesso art. 10, sono detratti nella misura del 50% dal finanziamento regionale. La restante quota del 50% è attribuita all'Università ed è da questa destinata all'acquisto di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche per l'attività assistenziale delle facoltà di medicina.

7. La regione può chiedere, con ordinanza motivata, entro venti giorni dal ricevimento del piano finanziario, chiarimenti all'Università in merito ai contenuti del medesimo.

8. Trascorsi quaranta giorni dal ricevimento del piano o dei chiarimenti richiesti, il piano finanziario si intende recepito e dispiega i suoi effetti.

9. La regione eroga con cadenza trimestrale, direttamente il finanziamento relativo al policlinico sulla base del piano finanziario di cui al presente articolo.

Art. 13.

Flussi informativi

1. Il policlinico è tenuto a fornire, tramite il Ministero della pubblica istruzione, le informazioni statistiche sull'attività svolta e sulla mobilità sanitaria, secondo le modalità di rilevazione previste per il Servizio sanitario nazionale; copia delle informazioni è inviata alle regioni.

2. Le risultanze complessive sono esaminate periodicamente dalle parti contraenti per la programmazione degli adeguamenti che si rendessero eventualmente necessari per migliorare la qualità dell'assistenza e per accrescere l'efficienza dei servizi.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

2. Ogni modificazione della presente convenzione in ordine all'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi o settori speciali per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni, va attuata d'intesa tra regione ed Università su proposta della facoltà di medicina interessata.

3. In caso di mancato accordo tra le parti, in ordine alla stipula della convenzione, nonché di mancata intesa in ordine a quanto previsto nel precedente comma, ogni decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità o, dietro loro richiesta, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.

4. Le parti, di comune accordo, possono convenire che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante dell'Università e presieduto da un magistrato del Consiglio di Stato.

5. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario designato dalla regione.

6. Per le Università non statali che gestiscono direttamente policlinici rimane fermo il disposto dell'art. 211 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

7. La presente convenzione fa parte integrante del piano sanitario regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE STRUTTURE E UNITÀ OPERATIVE DELLE U S L DA UTILIZZARE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI

(art 3 dello schema tipo)

	Denominazione della struttura o unità operativa —	Ubicazione —
1		
2		
3		
4		

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE LAUREATO DELLE PREDETTE STRUTTURE DI CUI PUÒ AVVALERSI LA FACOLTÀ DI MEDICINA

Cognome e nome —	Struttura o unità operativa di appartenenza —	Qualifica —

ALLEGATO *E*

ELENCO NOMINATIVO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, DEI RICERCATORI ED ASSISTENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NEL POLICLINICO
(art. 5, comma secondo, dello schema tipo)

	Cognome e nome	Divisione o sezione o servizio o settore speciale	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
		Professori ordinari straordinari ed associati		
1				
2				
3				
		Ricercatori ed assistenti		
1				
2				
3				
4				

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Levi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 974/I Sett. del 15 aprile 1985 la scuola media statale «C. Levi» di Bari è autorizzata ad accettare in donazione un minicomputer M 20 Olivetti offerto dalla Cassa di risparmio di Puglia.

86A3388

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 8 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che demoliscono impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che all'art. 2-*ter* prevede che fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possa esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulla richiesta di revisione del programma di reinvestimento proposta dalla Acciaieria tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona, che comporta una riduzione del costo dell'investimento globale da 3.950 a 3.360 milioni di lire;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pervenuta con nota del 3 aprile 1986;

Delibera:

Il programma di reinvestimento della Acciaierie tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona, come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico, è così modificato, a seguito della domanda di revisione presentata dalla società interessata, fermo restando il contributo a suo tempo concesso:

Tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona (delibere del 6 marzo e del 2 maggio e 31 ottobre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.360 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4196

REGIONE PIEMONTE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1986.

Cancellazione dalla tabella *B* allegata all'ordinanza del Ministro della sanità 12 aprile 1986, della ditta I.R.V.A.S. - Filipetti S.p.a, in Canelli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria ordinanza 4 giugno 1986, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità in data 23 maggio 1986;

Comunica

che dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza 12 aprile 1986 del Ministro della sanità, la ditta:

I.R.V.A.S. - Filipetti S.p.a. di Canelli (Asti)
è depennata.

Torino, addì 4 giugno 1986

Il presidente: BELTRAMI

86A4336

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1986.

Cancellazione dalla tabella *B* allegata all'ordinanza del Ministro della sanità 12 aprile 1986, della ditta E.M.C. S.p.a, casa vinicola Cortese, in Canelli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria ordinanza 4 giugno 1986, resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità in data 23 maggio 1986;

Comunica

che dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza 12 aprile 1986 del Ministro della sanità, la ditta:

E.M.C. S.p.a., casa vinicola Cortese di Canelli (Asti)
è depennata.

Torino, addì 4 giugno 1986

Il presidente: BELTRAMI

86A4337

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con deliberazione n. 2425 datata 16 maggio 1986 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la «Cooperativa per la ricostruzione di Campagnola e dintorni - soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 2 agosto 1976 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Aquileia, 11/2.

Con deliberazione n. 2426 datata 16 maggio 1986 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. detta L'Alpina - soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, costituita il 26 maggio 1949 per rogito notaio dott. Giacomo Tomat di Comeglians ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Raber, residente in Tolmezzo, piazza Garibaldi, 2.

86A4201

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove tecniche di stenoscrizione e delle prove scritte culturali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere parlamentare, della professionalità di stenografia.

Le prove tecniche di stenoscrizione e le prove scritte culturali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia, bandito dalla Camera dei deputati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1986, avranno inizio lunedì 7 luglio 1986, con lo svolgimento delle prove di stenoscrizione di brani dettati a velocità progressivamente crescente; nella stessa data sarà comunicato il programma delle rimanenti prove, le quali si svolgeranno nei giorni successivi.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data indicata, dovranno presentarsi lunedì 7 luglio 1986, alle ore 8, presso la Camera dei deputati, all'ingresso di via di Campo Marzio n. 74, muniti del documento di identità indicato nella domanda di ammissione.

Non sarà consentito introdurre nella sede d'esame borse voluminose, libri, giornali o altri oggetti; sarà consentita la consultazione solamente dei testi messi a disposizione dalla commissione.

86A4176

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

La prova scritta e quella orale in lingua francese del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1986, si terranno, rispettivamente, nei giorni 3 e 4 luglio corrente anno presso il palazzo della regione Valle d'Aosta, in Aosta e avranno inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

86A4136

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di tre periti tecnici industriali, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità «meccanici», indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8 e la tabella *C* annessa alla legge stessa;

Considerato che con la predetta legge le amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o categorie e per le circoscrizioni territoriali citate alla tabella *C*;

Ritenuto, pertanto, di dover bandire per la carriera di concetto tecnica un concorso pubblico, ordinario, su base regionale, per complessivi tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa, è indetto il concorso pubblico, ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di tre periti tecnici industriali in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità «meccanici», così ripartiti:

Regione	Numero dei posti
Liguria	1
Veneto	1
Sardegna	1

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare per quale regione intendano partecipare.

Nell'ipotesi che il candidato indichi più regioni, la domanda sarà ritenuta valida solo per la prima delle regioni indicate.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina in prova, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni presso gli enti ubicati nella regione per la quale parteciperanno prima di poter avanzare istanza di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo, giusta allegato 2.

Della sede e della data delle prove scritte, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o di geometra o di istituto nautico (sezione macchinisti o costruttori) o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche o di tecnico delle industrie meccaniche;

6) godimento dei diritti politici;

7) non aver riportato condanne penali.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dai concorsi ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto:

a) ad indicare il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) a dichiarare di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà destinato — senza alcuna diversa possibilità — presso gli enti ubicati nella regione per la quale chiede di partecipare al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 è nominata con successivo provvedimento.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª -

Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Graduatoria e nomina

Distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei specifiche per ciascuna regione saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva in base alla quale i candidati sono collocati in graduatoria generale e tenendo conto delle dispozioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori ed idonei inseriti nelle graduatorie relative ad altre regioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che, in applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, saranno nominati in prova, quali vincitori del concorso di cui all'art. 1, verranno destinati agli enti delle regioni ivi previste e verranno immessi in servizio, entro il limite massimo dei posti di cui al presente bando, a copertura delle cessazioni che, a partire dalla data del 1° aprile 1984, si sono già verificate e man mano si verificheranno nel ruolo interessato, salva la potestà dell'amministrazione di utilizzare, ove necessario, le cessazioni stesse per la loro attribuzione alle regioni, in base alla scala di priorità delle proprie esigenze.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori e nominati perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, dovranno perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disinpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che hanno conseguito la nomina, in prova, a perito tecnico industriale nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1986
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 228

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere su carta legale e da consegnare
o spedire a mezzo raccomandata A.R.)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto:
cognome .... (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome .... (scrivere stampatello);
residente in .... (provincia di.............) c.a.p............, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, ordinario, per esami a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità «meccanici», indetto con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1985 per la regione .... (citare la regione prescelta) e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto..... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (provincia di...............................) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da ....(recapito istituto) ....nell'anno scolastico .... con specializzazione in ....;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal .... al.......... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà assegnato ad uno degli enti ubicati nella regione.................................. (citare la regione prescelta) e che non potrà in nessun caso essere destinato in enti di altre regioni, e che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter presentare domanda di trasferimento.

di voler sostenere il colloquio facoltativo nella lingua........... (inglese, francese o tedesco).

Data, ...

Firma .... (6)

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte.

Matematica: (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazioni delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita e, inoltre, potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

Colloquio.

Meccanica applicata:
statica cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive;
resistenza dei materiali, sollecitazione e deformazione (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza);
sollecitazioni semplici e formule da applicare;
flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte;
applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici;
composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici;
regolazione del moto di un albero, volani e regolatori;
richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francia e derivati).

Meccanica:
lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e michele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottoquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e delle anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura

meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazione di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo e a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio;

aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranza, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura;

forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai;

chiodature, saldature, voliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno:

il candidato dovrà dare prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni da compilati;

cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

Colloquio facoltativo.

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesco su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

86A4058

Concorso pubblico, ordinario, per titoli ed esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di un preparatore di gabinetto, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale con sede in Livorno, per il gabinetto di fisica, indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8 e la tabella *C* annessa alla legge stessa;

Considerato che con la predetta legge le amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o categorie e per le circoscrizioni territoriali citate alla tabella *C*;

Ritenuto, pertanto, di dover bandire per la carriera di concetto un concorso pubblico, ordinario, su base regionale, per un posto di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, per il gabinetto di fisica;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1981, registro n. 48 Difesa, foglio n. 287, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa, è indetto il concorso pubblico, ordinario, per titoli ed esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di un preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale con sede in Livorno, per il gabinetto di fisica.

Costituisce titolo l'aver prestato servizio presso l'Accademia navale in qualità di preparatore di gabinetto incaricato.

La commissione esaminatrice valuterà, mediante coefficienti numerici i titoli esibiti dai candidati.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina in prova, dovranno prestare servizio presso l'Accademia navale.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica e un colloquio obbligatorio, giusta allegato 2.

Della sede e della data delle prove scritta e pratica, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione (cfr. successivo art. 3).

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servi-

zio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

6) godimento dei diritti politici;

7) non aver riportato condanne penali.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dai concorsi ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto:

a) ad indicare il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) a dichiarare di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà destinato — senza alcuna diversa possibilità — presso l'Accademia navale di Livorno;

c) ad allegare gli eventuali titoli posseduti redatti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 è nominata con successivo provvedimento ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, art. 4.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre
per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Graduatoria e nomina

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e tenendo conto delle dispozioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato che, in applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, sarà nominato in prova, quale vincitore del concorso di cui all'art. 1, verrà destinato all'Accademia navale sita in Livorno, e verrà immesso in servizio, a copertura della cessazione che si sia verificata a partire dalla data del 1° aprile 1984.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

Il candidato dichiarato vincitore e nominato preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, per il gabinetto di fisica dovranno perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civili.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che ha conseguito la nomina, in prova, a preparatore di gabinetto nel ruolo organico del personale dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1986
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 132

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere su carta legale e da consegnare
o spedire a mezzo raccomandata A.R.)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome).. (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile), residente in.. (provincia di.............) c.a.p............, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, ordinario, per titoli ed esami, su base circoscrizionale, ad un posto di preparatore di gabinetto, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale con sede in Livorno, per il gabinetto di fisica indetto con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1985 e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .... (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere nato a .... il .... (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (provincia di...............................) (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da ....(recapito istituto)............................. nell'anno scolastico .... con specializzazione in ....;
di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... (5);
di aver prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);
di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà assegnato presso l'Accademia navale con sede in Livorno;
allega i seguenti documenti...

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Dissertazione su un argomento di fisica nel campo della meccanica, dell'acustica, della termologia e termodinamica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica, con discussione sulle esperienze atte ad illustrare l'argomento e con descrizione delle apparecchiature da usare.

Prova pratica di laboratorio:

Montaggio del dispositivo sperimentale ed esecuzione di uno dei seguenti esperimenti e misure, con stesura di una relazione sul metodo, sugli strumenti usati e sui risultati ottenuti:

misure di lunghezze;
misure di pressione;
misure di calori specifici;
misure di momenti di inerzia;
misura di frequenza di suoni;
misure di portata;
misure di distanze focali;
misure fotometriche;
misure spettrometriche;
misure di capacità;
misure di resistenza;
misure di induttanza;
misure di corrente, di tensione e di potenza;
taratura di un misuratore di corrente;
misure di flusso e di induzione magnetica;
determinazione del ciclo di isteresi di una sostanza ferromagnetica;
determinazione delle caratteristiche di un segnale elettrico;
determinazione delle caratteristiche di un contatore Geiger;
misure di intensità di dose di radiazione.

Colloquio:

a) Discussione sulla prova scritta e sulla prova pratica.

b) Discussione su un argomento di fisica generale (meccanica, acustica, termologia e termodinamica, elettromagnetismo, ottica).

c) Nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo alla organizzazione amministrativa e costituzionale dello Stato.

d) Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organismi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina militare.

e) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

86A4059

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 44 del 2 novembre 1985 (data di pubblicazione 25 gennaio 1986) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1985, registro n. 42 Difesa, foglio n. 6, riguardante la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari.

86A4057

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di funzionario di ufficio tecnico presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 ed in particolare la tabella *H* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università degli studi di Brescia, che contempla, fra gli altri, l'assegnazione di un posto di ottava qualifica, area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - con profilo di funzionario di ufficio tecnico;

Vista la rettorale n. 951/83 dell'8 aprile 1983, con la quale questa Università ha chiesto, fra gli altri, al Ministero della pubblica istruzione, l'autorizzazione a bandire pubblico concorso per la copertura di un posto di ottava qualifica, area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - con profilo professionale di funzionario di ufficio tecnico;

Vista la ministeriale n. 2177 del 28 luglio 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emanazione dei bandi di concorso relativamente ai posti vacanti per i quali era stata formulata apposita richiesta con rettorale dell'8 aprile 1983;

Vista la legge 11 agosto 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983;

Attesa l'impossibilità di attuare la riserva del 20% nell'ambito del concorso di cui al presente bando a favore del personale non docente di ruolo nella carriera immediatamente inferiore in possesso del requisito del titolo di studio richiesto e con un'anzianità di almeno cinque anni ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, essendo questa inferiore all'unità;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica ottava, area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - con profilo professionale di funzionario di ufficio tecnico dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura più abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68, il limite massimo di età è elevato ad anni 55 *ex lege* n. 288/78.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia, piazza del Mercato, 15.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare e allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli redatti in carta legale che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero un titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

La prima prova scritta di cultura tecnico-amministrativa con particolare riferimento alle gare di appalto, agli atti di contabilità e altre competenze della direzione lavori.

La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un progetto di carattere architettonico volto a verificare, altresì la preparazione nel campo dell'impiantistica della strutturistica e dell'arredamento.

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, sull'illustrazione di tipologie e normative urbanistiche, edilizie relative ad impianti elettrici ed idrotermosanitari.

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima, del luogo e del diario delle prove scritte e pratiche.

Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e pratiche con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di 6/10.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dalla data di superamento di tale prova i documenti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 8.

La graduatoria di merito, è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e i vincitori saranno invitati a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/56. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o i militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà, oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Brescia, addì 2 maggio 1985

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 172

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Piazza del Mercato, 15 - 25100 BRESCIA

Il sottoscritto (1) . . . . ;
(cognome e nome)
domiciliato in . . . . ;
(luogo e provincia)
via .... n............c.a.p. .... tel. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di funzionario d'ufficio tecnico (ottavo livello funzionale) presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a (2) ...., il . . . . ;
(luogo e provincia)

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) aver conseguito il diploma di laurea in........................ presso l'Università di .... nell'anno accademico .... e l'abilitazione all'esercizio della professione nell'anno .... presso l'Università di. . . . . ;

6) dipendere dal distretto militare di .... e aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al............... (oppure indicare se esonerato, rinviato, ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma (4) ....

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno indicare ed allegare in carta legale i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto cui appartengono.

86A3743

Concorso a quattordici posti di coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984 n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso questo Ateneo (quarta qualifica funzionale).

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Le candidate coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. L'aspirante dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata dal rettore e composta secondo le modalità dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La *prova scritta* consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La *prova pratica* di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera, di uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a venti righe che verrà scelto dalla commissione prima dello svolgimento del saggio.

Qualora il numero dei candidati sarà tale da non rendere possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti l'amministrazione potrà distribuire i candidati in gruppi di lettere e di chiamare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova. Nel caso in cui l'amministrazione si avvarrà di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

La prova si svolgerà su macchine elettriche Olivetti Editor 4 ed avrà la durata di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in tempo inferiore potranno copiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito.

Non sarà permesso il cambiamento di foglio né l'uso della gomma.

Le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Nella valutazione della prova la commissione terrà conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Il *colloquio* si svolgerà su:

1) nozioni di diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sulla legislazione universitaria, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel primo comma del presente articolo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e non meno di 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede di esame.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituisce altresì titolo di preferenza lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento così come previsto dall'art. 7 della legge n. 444/85. Tale titolo di preferenza viene inserito dopo il numero 16 di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le suddette certificazioni potranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dei titoli di preferenza indicati nell'art. 7 del presente bando. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8-*bis*.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 9.

L'amministrazione provvederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine di graduatoria, man mano che si verificano cessazioni nell'ambito dei posti occupati al 1° aprile 1984 sino all'esaurimento delle rispettive graduatorie. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate. Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la seguente documentazione:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, in originale o copia autenticata, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che hanno superato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esecuzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

d) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro trenta giorni successivi, pena decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui alle lettere *c), d), e), g), h)* dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data prevista per l'assunzione in servizio.

A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 8 marzo 1986
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 192

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» -
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185
ROMA

....l..... sottoscritt..... *(A)* ....
nat..... a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in .... (provincia di ....)
via .... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo delle segreterie universitarie di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano.
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);
3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);
5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);
6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);
7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);
9) di eleggere il proprio domicilio in .... (città - via - c.a.p. - tel. ....).

Data, ...

Firma .... (9)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3844

Concorso ad un posto di curatore presso l'Università di Pisa

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317, relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61 per il personale del ruolo dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, riguardante: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» ed in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'autorizzazione a bandire corcorsi ordinari presso varie amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 4/94 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, tra l'altro, il concorso pubblico ai sensi dell'art. 8 della legge n. 444 succitata ad un posto di curatore (carriera direttiva) vacante e disponibile al 1° novembre 1984 a seguito di cessazione dal servizio di personale della medesima carriera;

Visto il decreto rettorale n. 937/83 del 22 dicembre 1983, con il quale è stato coostituito dal 1° gennaio 1984 il dipartimento di scienze botaniche ed è stato disattivato, tra l'altro, l'orto botanico di questo ateneo;

Accertata pertanto la vacanza presso questo Ateneo del posto di curatore assegnato con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 rimasto vacante in data 2 febbraio 1983 per passaggio a professore associato del dott. Monti Giovanni e ritenuto di dover emanare il bando di concorso pubblico per la copertura dello stesso ai sensi della citata legge n. 444/85;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di curatore degli orti botanici (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il dipartimento di scienze botaniche di questo Ateneo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) diploma di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali;

b) età non inferiore agli anni 18 e non sperìore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire a questa Università, indirizzata al rettore, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopraddetto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano suparato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

6) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, per la partecipazione al concorso;

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso;

10) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate al successivo art. 5 di cui dovrà dimostrare la conoscenza.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del

recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Art. 5.
Prove di esame

Le prove di esame consistono:

a) in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale;

b) in una prova orale nelle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta fra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e del relativo regolamento di esecuzione.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al Rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 8.
Graduatoria generale di merito e degli idonei

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale vengono formate la graduatoria generale di merito (con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui al precedente art. 7) e quella degli idonei.

Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto del rettore pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.
Immissione in servizio e documentazione di rito

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova ed a immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto stesso saranno comunque compensate.

L'idoneo chiamato in servizio è tenuto a presentare, entro il primo mese di servizio, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego; entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento di apposito invito dell'amministrazione, l'interessato è tenuto a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione (da rilasciare anche se negativa) deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 10.
Trattamento economico

L'idoneo chiamato in servizio sarà nominato curatore in prova nel ruolo organico della ex carriera direttiva dei curatori degli orti botanici e conservatori dei musei delle scienze, presterà servizio presso il dipartimento di scienze della terra dell'Università di Pisa è sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo Stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto.

Allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la settima qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiarà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

È esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'immesso in servizio che provenga da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

L'idoneo, che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 14 febbraio 1986

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 6 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa

Il sottoscritto...
(nome e cognome - le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nato a..
(provincia di.................) il ...., residente in ....
(provincia di.........), via ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore (carriera direttiva) presso il dipartimento di scienze botaniche dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero ha diritto all'esenzione del limite di età perché..
(solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................
ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

6) è in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente..
conseguito presso.. in data ....;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente............................ (solo per i candidati di sesso maschile);

8) dichiara di scegliere tra le lingue straniere previste (inglese, tedesco, francese, russo) la seguente...
di cui dovrà dimostrare la conoscenza;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo:..
(codice di avviamento postale n. ....).

Data, ...

Firma

....
(La firma deve essere autenticata)

86A3859

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 682;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria) è stata autorizzata a bandire concorsi a otto posti di tecnico coadiutore in prova presso questa Università;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti nell'istituto di miglioramento genetico vegetale (già istituto di allevamento vegetale) della facoltà di agraria;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore presso:

Facoltà di agraria:

istituto di miglioramento genetico vegetale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con

avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente.

(Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) ed al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova e immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica dela ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 24 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 2 maggio 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 400

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: verterà su «Un argomento di miglioramento genetico vegetale».

Prova pratica con relazione scritta: verterà su una realizzazione pratica di un disegno sperimentale connesso con il miglioramento genetico delle piante agrarie.

Prova orale: verterà su «Argomenti di miglioramento genetico delle piante agrarie».

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua francese o in lingua inglese.

86A4090

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso questa Università;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti nell'istituto di pedologia della facoltà di agraria (già istituto di mineralogia e geologia) di questa Università.

Decreta:

Art. 1

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso:

Facoltà di agraria:

istituto di pedologia, posti uno.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, i nuovi assunti dovranno presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia, piazza Università n. 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente.

(Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova e immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 25 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per l'Umbria, addì 2 maggio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 5

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova pratica verterà su:

1) operazioni di preparazione dei campioni di suolo da sottoporre all'analisi di laboratorio;

2) determinazione di alcune semplici caratteristiche morfologiche dei suoli.

La prova pratica sarà integrata da un colloquio sulle metodologie relative alle prove pratiche suddette.

86A4033

Rettifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 13 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984 (registro n. 68, foglio n. 123), con il quale sono stati indetti, tra gli altri, i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti (disponibilità 31 dicembre 1983) e ad un posto (disponibilità 31 dicembre 1984) di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984;

Veduto il decreto ministeriale 15 ottobre 1985, con il quale, è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente del concorso suddetto;

Veduto il decreto ministeriale 14 ottobre 1985, con il quale, è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa e i decreti ministeriali 22 febbraio 1986 e 2 aprile 1986 con i quali è stata rettificata la composizione della commissione medesima;

Considerato che un elevato numero di candidati ha chiesto di partecipare ai concorsi in questione;

Considerato, altresì, che al momento attuale, le commissioni non hanno iniziato i lavori di valutazione dei titoli presentati dai partecipanti ai concorsi medesimi;

Considerata la necessità di accelerare la definizione delle procedure concorsuali, rispondendo così anche a ragioni di economicità;

Ritenuto opportuno, pertanto, limitare la valutazione dei titoli ai soli candidati che parteciperanno alle prove scritte;

Decreta:

Il comma quinto, dell'art. 7, del sopracitato bando di concorso, è sostituito dal seguente: «la valutazione dei titoli di servizio precederà l'inizio della correzione delle prove scritte».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 204

86A4054

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa, disponibilità al 31 dicembre 1984, si svolgeranno il 27 e 28 giugno 1986, alle ore 8, presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

86A4055

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento del numero dei posti del concorso a ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura

Il numero dei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, settima qualifica funzionale, messi a concorso con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, con il decreto ministeriale 7 dicembre 1985 è elevato da dodici a ventitre.

86A3745

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Annullamento della pubblicazione di tre bandi di concorsi pubblici. Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici a quarantacinque posti di archivista dattilografo, cinquantuno posti di collaboratore e ventotto posti di assistente.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986 è stato pubblicato l'avviso relativo a quattro concorsi pubblici indetti dall'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Sui rispettivi bandi a suo tempo diffusi dal predetto Istituto era stata preannunciata la pubblicazione del calendario delle prove scritte d'esame nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1986 dei seguenti tre concorsi:

a quarantacinque posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova;

a cinquantuno posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore in prova;

a ventotto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente in prova.

Nell'anzidetta *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 1986, per un disguido nella trascrizione, è stato erroneamente ripubblicato l'avviso riassuntivo dei tre menzionati concorsi, anziché il preannunciato calendario delle prove scritte d'esame. Detto avviso deve intendersi annullato a tutti gli effetti.

Si comunica, pertanto, che il calendario delle prove scritte d'esame dei tre citati concorsi pubblici è il seguente:

Prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero delle domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione della presente *Gazzetta Ufficiale* del diario della prova obbligatoria di dattilografia del concorso pubblico a quarantacinque posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella riunione del 5 febbraio 1986 e pubblicato con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986.

Il diario e la sede dello svolgimento della prova obbligatoria di dattilografia del predetto concorso verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantuno posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantuno posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) (indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella riunione del 5 febbraio 1986 e pubblicato con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), si svolgeranno nei seguenti giorni, con inizio alle ore 7, 30, presso i locali sottoindicati:

prova obbligatoria di economia e politica degli scambi internazionali, 8 settembre 1986, presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia, n. 617, Roma);

prova obbligatoria di tecnica del commercio estero e marketing, 9 settembre 1986, presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia, n. 617, Roma);

prova obbligatoria di lingua inglese, 10 settembre 1986, presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia, n. 617, Roma);

prova obbligatoria di lingua francese, 11 settembre 1986, presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia, n. 617, Roma);

prova obbligatoria di lingua spagnola, 12 settembre 1986, presso l'Ergife Palace Hotel (via Aurelia, n. 617, Roma);

prova obbligatoria di lingua tedesca, 13 settembre 1986, presso la sede centrale dell'I.C.E. (via Liszt, n. 21, Roma).

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non riceveranno alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso le suddette sedi di esami, nei giorni e nell'ora sopraindicati.

La mancata partecipazione alle prove nei suddetti giorni comporta la esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di identità personale, non scaduto di validità, di cui all'art. 7 delle norme di espletamento del concorso stesso, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della domanda di partecipazione al concorso stesso, a mezzo raccomandata postale.

Prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente del ruolo amministrativo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) (indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella riunione del 5 febbraio 1986 e pubblicato con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), si svolgeranno presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 617, Roma, nei seguenti giorni; con inizio alle ore 7,30:

prova obbligatoria di lingua spagnola, 7 luglio 1986;

prova obbligatoria di lingua tedesca, 8 luglio 1986;

prova obbligatoria di lingua francese, 9 luglio 1986;

prova obbligatoria di lingua inglese, 10 luglio 1986;

prova obbligatoria di tecnica del commercio estero, 11 luglio 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non riceveranno alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la suddetta sede di esame, nei giorni e nell'ora sopraindicati.

La mancata partecipazione alle prove nei suddetti giorni comporta la esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di identità personale, non scaduto di validità, di cui all'art. 7 delle norme di espletamento del concorso stesso, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della domanda di partecipazione al concorso stesso, a mezzo raccomandata postale.

86A4338

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1986, avranno luogo in Roma presso il predetto Istituto, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 1 e 2 dicembre 1986, con inizio alle ore 9.

86A4183

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e pratiche dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

Con successivi avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1986 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche dei sottoindicati pubblici concorsi a ricercatore in prova, indetti con decreti ministeriali in data 20 febbraio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1986:

due posti di ricercatore in prova - laboratorio di alimenti;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di biochimica clinica;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di ematologia;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di epidemiologia e biostatistica;
due posti di ricercatore in prova - laboratorio di farmacologia;
due posti di ricercatore in prova - laboratorio di fisica;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema;
due posti di ricercatore in prova - laboratorio di igiene degli ambienti confinati;
quattro posti di ricercatore in prova - laboratorio di igiene del territorio;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di medicina veterinaria;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di parassitologia;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia;
due posti di ricercatore in prova - laboratorio di ultrastrutture;
un posto di ricercatore in prova - laboratorio di virologia;
un posto di ricercatore in prova - servizio stabulario.

86A4182

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, ad un posto di vice direttore della casa circondariale, ad un posto di ispettore aggiunto della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ad un posto di conducente automezzi della direzione compartimentale della motorizzazione civile, a cinquantuno posti di operatore d'esercizio U.P. delle poste e telecomunicazioni, a ottantaquattro posti di operatore specializzato d'esercizio U.L.A. delle poste e telecomunicazioni, a dieci posti di operatore d'esercizio U.L.A. delle poste e telecomunicazioni, a centocinquantuno posti di operatore specializzato d'esercizio U.P. delle poste e telecomunicazioni e a due posti di meccanico dell'A.N.A.S.

Con decreto 20 novembre 1985, n. 20232/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1986, registro n. 3, foglio n. 205, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di vice direttore, settima categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo della casa circondariale.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 25 novembre 1985, n. 20262/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1986, registro n. 2, foglio n. 77, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore aggiunto, sesta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 27 novembre 1985, n. 20263/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1986, registro n. 3, foglio n. 90, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio specializzato con qualifica di conducente automezzi in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale operaio della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 11 novembre 1985, n. 61146/PR.VI, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1986, registro n. 4, foglio n. 93, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantuno posti di operatore d'esercizio U.P., quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Il 10% dei posti messi a concorso (cioè cinque posti) è riservato a concorrenti interni ULA - UP, che abbiano maturato due anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti cinquantuno posti otto sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, quaranta ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 16 novembre 1985, n. 61153/PR.VI, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1986, registro n. 4, foglio n. 92, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantaquattro posti di operatore specializzato d'esercizio U.L.A., quinta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Il 40% dei posti messi a concorso (cioè trentaquattro posti) è riservato a concorrenti interni ULA - UP, che abbiano maturato tre anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti ottantaquattro posti venti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, sessanta ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 16 novembre 1985, n. 61297/PR.VI, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1986, registro n. 4, foglio n. 95, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di operatore d'esercizio U.L.A., quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Il 10% dei posti messi a concorso (cioè un posto) è riservato a concorrenti interni ULA - UP, che abbiano maturato due anni nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti dieci posti, due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e otto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 30 novembre 1985, n. 61366/PR.VI, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1986, registro n. 4, foglio n. 94, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a centocinquantuno posti di operatore specializzato d'esercizio U.P., quinta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Il 40% dei posti messi a concorso (cioè sessanta posti) è riservato a concorrenti interni ULA - UP, che abbiano maturato tre anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Dei predetti centocinquantuno posti, ventisette sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, centodiciotto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e sei ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

Con decreto 27 novembre 1985, n. 20241/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1986, registro n. 3, foglio n. 33, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 27 maggio 1986, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di operaio qualificato con qualifica di meccanico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale operaio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Detti posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 maggio 1986.

86A4236

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 123 del 29 maggio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario prove scritte del concorso per undici laureati in ingegneria elettronica ed ingegneria elettrotecnica.

S.A.T. - Servizi ambiente territorio del comune di Sassuolo (Modena): Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'azienda.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al bando del concorso, per titoli ed esami, a quarantasette posti di preside negli istituti di istruzione professionale. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pagina 34 della *Gazzetta Ufficiale*, al n. 11) della lettera *B)*, titoli di studio e cultura, dove è scritto: «11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno *sette* mesi per anno: punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80», leggasi: «11) Attività svolta in qualità di assistente o aiuto universitario di ruolo per almeno *sei* mesi per anno: punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80».

86A4186

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica al comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 32 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, tra le onorificenze riguardanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concesse con decreto in data 2 giugno 1984, sotto la classe dei «Cavalieri», alla 2ª colonna, al 15° rigo, dove è scritto: «*Marini* Armando», leggasi: «*Mariani* Armando».

86A3276

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221